



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE,
MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E DEL RELATIVO
CATASTO, IN ATTUAZIONE AL VIGENTE QUADRO NORMATIVO.**

DOCUMENTO APPROVATO

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n. 138 RG del 19.12.2022



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

INDICE

ART. 1 - OGGETTO, COMPETENZE E FINALITÀ

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

ART. 4 – ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

ART. 5 – CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

ART. 6 – DOTAZIONE DOCUMENTALE DEGLI IMPIANTI TERMICI

ART. 7 – SPECIFICHE RELATIVE AL LIBRETTO DI IMPIANTO

ART. 8 – SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI TERMICI

ART. 9 – MANUTENZIONE E CONTROLLO, CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA, RCEE E TRASMISSIONE

ART. 10 – IMPIANTI SOGGETTI A CONTROLLO

ART. 11 – ACCERTAMENTI

ART. 12 – ISPEZIONI

ART. 13 – ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

ART. 14 – REQUISITI DEGLI ISPETTORI

ART. 15 – VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

ART. 16 – LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

ART. 17 – IMPIANTI TERMICI E GENERATORI DISATTIVATI

ART. 18 – IMPIANTI CENTRALIZZATI: SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

ART. 19 – GESTIONE, CONTENUTI E MODALITÀ OPERATIVE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

ART. 20 – CONTRIBUTI DI GESTIONE

ART. 21 – SANZIONI

ART. 22 – NORME DI PRINCIPIO

ART. 23 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 25 – COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROVERSIE

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ALLEGATO 1



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ARTICOLO 1

OGGETTO, COMPETENZE E FINALITÀ

1.1 La Regione Campania con la Legge Regionale 20 novembre 2018, n. 39 “*Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici*” (di seguito ‘Legge Regionale’), integrata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 27, ha disciplinato le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda per usi igienici sanitari (con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate).

1.2 La Provincia di Salerno (di seguito ‘Provincia’), ai sensi dell’art. 2 comma 2 della suddetta legge è Autorità competente per le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici dei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti ubicati nel proprio territorio.

1.3 Per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 28 comma 6 della Legge Regionale, è stato redatto il presente Regolamento con il quale vengono disciplinate le attività di competenza nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente in materia e della Legge Regionale di cui al comma 1.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

2.1 Ai fini dell’applicazione del Regolamento si fa riferimento alle definizioni riportate all’art. 3 della Legge Regionale, che richiama i contenuti di cui all’art. 2, comma 1 e all’allegato A del D.Lgs. n. 192/2005.

2.2 Ulteriori definizioni riportate nella normativa vigente, nonché le eventuali modifiche che dovessero intervenire in seguito, si intendono sin da ora recepite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

3.1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge Regionale, si applicano ai comuni del territorio provinciale con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.

3.2 Restano esclusi dalle competenze della Provincia i comuni di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Salerno, Scafati e Nocera Inferiore, che hanno una popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

3.3 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno validità nelle more della realizzazione del Ca.R.I.T di cui all’art. 15 della Legge Regionale, della definizione delle Linee guida di cui all’art. 11 comma 2 della suddetta legge e di eventuali altri dettati normativi di rango superiore che potranno determinarne la sua modifica o la sua decadenza.



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ARTICOLO 4 ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

4.1 La Provincia esercita le funzioni di cui all'art. 1.2 del presente Regolamento attraverso il Settore Ambiente, nell'ambito del quale sono incardinate le attività di competenza.

4.2 La Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale, sulla base di specifici protocolli d'intesa con altre Autorità competenti e previa comunicazione alla Regione Campania, può stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite.

4.3 Ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge Regionale, il Settore Ambiente della Provincia può avvalersi di organismi esterni qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, denominati 'soggetti esecutori', per lo svolgimento delle attività di competenza, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici nonché, nei casi stabiliti dall'articolo 23, comma 4 della suddetta legge regionale, per le attività di controllo sugli Attestati di Prestazione Energetica.

4.4 Nel caso di ricorso a un organismo esterno, fatta eccezione per quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, le attività di cui al presente Regolamento, sviluppate di concerto con il Settore Ambiente, saranno da esso realizzate in nome e per conto della Provincia sulla base di un apposito disciplinare sottoscritto tra le parti.

4.5 La nomina dell'organismo esterno sarà resa nota sul portale istituzionale della Provincia e, in tal caso, lo stesso organismo curerà direttamente i rapporti con l'utenza tutta.

ARTICOLO 5 CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

5.1 In ossequio a quanto previsto dall'art. 15, comma 3 della Legge Regionale, la Provincia ha istituito, gestisce ed aggiorna il catasto degli impianti termici relativo al proprio territorio di competenza finalizzato al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed alla gestione di tutte le attività connesse circa lo stato degli impianti, compreso il controllo, l'accertamento e l'ispezione periodica; la Provincia provvederà a far confluire i dati sul Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.) non appena sarà istituito dalla Regione Campania.

5.2 Il catasto degli impianti termici è disponibile in ambiente web e raggiungibile attraverso:

- a) l'indirizzo del portale stesso riportato nelle pagine istituzionali della Provincia;
- b) la pagina del portale istituzionale dell'eventuale organismo esterno incaricato;
- c) la specifica pagina del portale istituzionale della Regione Campania, ove istituita.

Nel successivo art. 19 sono riportate le modalità di accesso al catasto ed alcune procedure operative.



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ARTICOLO 6

DOTAZIONE DOCUMENTALE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge Regionale, tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretto d'impianto, conforme al modello di cui al Decreto del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) 10 febbraio 2014, che deve essere conservato per l'intera durata in esercizio dell'impianto;
- b) libretto d'uso e manutenzione dell'impianto redatto dall'impresa installatrice, costruttrice o dalla ditta incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti d'istruzione, uso e manutenzione di generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto forniti dal produttore;
- d) autorizzazioni amministrative, ove previste, quali: libretto matricolare d'impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, se obbligatori;
- e) dichiarazione di conformità di cui al Decreto del MISE 37/2008 e, per gli impianti installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto, la documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed al Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), se obbligatoria;
- f) rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
- g) rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE) redatti conformemente ai modelli di cui al Decreto del MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) 10 febbraio 2014 ed eseguiti in coerenza con quanto previsto, per ciascuna tipologia di impianto, dall'Allegato 1 del presente Regolamento e, inoltre, nelle circostanze di seguito indicate, ai sensi dell'art. 9 comma 10 della Legge Regionale:
 - all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore;
 - nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
 - nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
- h) codice dell'impianto, rilasciato a seguito della procedura di accatastamento, di cui al successivo art. 19.2;
- i) In caso di impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, una tabella, esposta a cura del proprietario o dell'amministratore, contenente:
 - l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
 - le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico.



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ARTICOLO 7

SPECIFICHE RELATIVE AL LIBRETTO DI IMPIANTO

7.1 Il libretto di impianto di cui al precedente art. 6, lettera a) deve essere corredato del codice impianto di cui al successivo art. 19.2 e deve contenere le diverse sezioni relative ad ogni specifica parte dell'impianto.

7.2 Eventuali libretti utilizzati in precedenza devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto che va aggiornato nel caso intercorrano delle modifiche (sostituzione o inserimento di componenti, ecc.).

7.3 Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, ha l'obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza o di fornire al manutentore/installatore i dati necessari di cui al successivo art. 19.11.

7.4 Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, è tenuto a richiedere ai soggetti che operano sull'impianto (installatore, manutentore, ispettore) la registrazione delle sezioni di competenza sia sul libretto in versione cartacea che nelle relative sezioni del catasto informatizzato;

7.5 In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile (vendita, locazione, comodato d'uso, ecc.), come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.P.R. n. 74/2013, il libretto di impianto deve essere consegnato all'avente causa debitamente aggiornato ed unitamente ad eventuali allegati (dichiarazione di conformità, rapporti di controllo, RCEE, rapporti di ispezione, ecc.).

7.6 Il responsabile di impianto o il Terzo responsabile, accedendo alla relativa sezione del catasto, potrà visionare i dati relativi all'impianto e/o stampare copia del libretto; il solo Terzo responsabile potrà apportare eventuali modifiche di dati, quali la nomina o revoca del terzo responsabile, la registrazione consumi, la eventuale comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell'impianto.

ARTICOLO 8

SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI TERMICI

8.1 Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è garante del corretto esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione dell'impianto termico, nonché delle disposizioni di legge in materia di impianti termici ed efficienza energetica; ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge Regionale, il soggetto responsabile è:

- a) il proprietario o l'utilizzatore a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare al cui servizio è installato l'impianto termico autonomo, nel caso di singole unità immobiliari o di condomini privi di impianto termico centralizzato al servizio dell'edificio;
- b) l'amministratore del condominio, nel caso di edifici condominiali dotati di impianto termico centralizzato;
- c) il legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- d) il "terzo responsabile" dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, in caso di delega da parte dei soggetti di



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

cui ai punti precedenti.

8.2 Ogni variazione del soggetto responsabile di un impianto, va tempestivamente ed obbligatoriamente comunicata all'Autorità competente.

8.3 Le comunicazioni previste nel presente Regolamento avverranno utilizzando la modulistica predisposta reperibile nella specifica sezione del portale della Provincia, trasmesse a mezzo pec o, nei casi previsti, attraverso il catasto degli impianti termici di cui al precedente art. 5; nel caso in cui non si disponga di pec, le comunicazioni potranno essere inoltrate anche a mezzo mail con l'obbligo, a carico del mittente, di accertarsi dell'effettivo ricevimento della stessa da parte del destinatario.

8.4 Le comunicazioni vanno effettuate nei seguenti casi:

- a) revoca e/o nomina dell'Amministratore di condominio, la cui comunicazione va inoltrata entro 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a) della Legge Regionale, a cura sia dell'amministratore entrante che di quello uscente pena l'applicazione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. c);
- b) nomina del "Terzo Responsabile" ricevuta con atto scritto avente data certa, per la quale la comunicazione va inoltrata entro 10 giorni lavorativi dal conferimento della stessa, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge Regionale;
- c) revoca/rinuncia/decadenza, previa comunicazione ricettizia tra le parti, per le quali la comunicazione va resa entro i successivi 2 giorni lavorativi a cura delle stesse parti, ai sensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 della suddetta legge regionale pena l'applicazione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. d);
- d) vendita di immobile, per la quale la comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della Legge Regionale, va resa entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione della vendita (rogito notarile) ed inoltrata sia a cura dell'acquirente che del venditore pena l'applicazione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. e);
- e) locazione/comodato d'uso di immobile, per i quali la comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della Legge Regionale, va resa entro 30 giorni lavorativi dalla data di inizio o fine della locazione/comodato (data registrazione contratto) ed inoltrata a cura sia del conduttore che del locatario pena l'applicazione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. e);
- f) disattivazione dell'impianto termico (intero impianto o singoli generatori), nel cui caso la dichiarazione, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale, va resa entro 30 giorni dalla data di disattivazione a cura del responsabile dell'impianto e una copia della stessa va allegata al libretto d'impianto pena l'applicazione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. i);
- g) dichiarazioni in merito allo stato dell'impianto, quali avvenuto adeguamento, sostituzione generatore, riattivazione, ecc. pena l'applicazione di cui al successivo art. 21.4.11.

8.5 Il responsabile dell'impianto, eventualmente anche con l'ausilio della ditta di manutenzione/installazione di fiducia, provvede a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;

- b) individuare la figura del conduttore, ai sensi dell'art. 9 comma 13 della Legge Regionale, nel rispetto degli obblighi afferenti alla conduzione degli impianti di potenza nominale al focolare superiore a kW 232;
- c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, come previsto dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 43/2012;
- d) far eseguire le attività di manutenzione e controllo e quelle di controllo di efficienza energetica, di cui agli artt. 8 e 9 della Legge Regionale, da una ditta all'uopo incaricata dal responsabile dell'impianto, iscritta nel registro delle imprese ex art. 8 della L. n. 580/1993 e dotata di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, pena l'applicazione della sanzione prevista all'art. 21.4.1;
- e) firmare per presa visione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), che il manutentore compila al termine delle attività di controllo;
- f) in occasione della attività di cui al punto d), corrispondere al manutentore/installatore incaricato il CIT (Contributo Impianti Termici), che lo stesso verserà telematicamente alla Provincia all'atto del caricamento del RCEE, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. h);
- g) rendere disponibile l'impianto ad eventuali attività ispettive da parte dell'Autorità competente, firmando per presa visione il rapporto di ispezione compilato dall'ispettore al termine delle suddette attività pena l'applicazione della sanzione prevista all'art. 21.4.11 lett. g);
- h) dotare l'impianto di un libretto cartaceo conforme ai modelli previsti dal D.M. 10.02.2014 del MISE, avendo cura di fare aggiornare le relative sezioni di competenza in occasione di manutenzioni e controlli e di visite ispettive della Provincia, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. b);
- i) conservare, in allegato al libretto impianto, i documenti rilasciati in occasione di installazione, manutenzione, controllo ed eventuale ispezione pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. b);
- j) conservare il libretto di uso e manutenzione attenendosi alle disposizioni ivi contenute;
- k) conservare la dichiarazione di conformità/rispondenza ex D.M. n. 37/2008;
- l) conservare la documentazione dell'impianto per almeno cinque anni, esibendola nel caso di visite ispettive dell'Autorità competente pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. b);



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

- m) consegnare, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile, la documentazione a corredo dell'impianto, come previsto dall'art. 6 del Regolamento, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. b);
- n) far mettere a norma l'impianto ispezionato con esito negativo, dandone comunicazione all'Autorità competente e inviando la documentazione attestante la avvenuta messa a norma secondo le modalità ed i tempi indicati in sede di ispezione, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. a).

8.6 Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" solo nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, dandone comunicazione alla Provincia nei tempi e nei modi previsti al precedente art. 8.4 lett. b).

ARTICOLO 9

MANUTENZIONE E CONTROLLO, CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA, RCEE E TRASMISSIONE

9.1 Il responsabile impianto provvede a far eseguire le operazioni di manutenzione e controllo e di controllo di efficienza energetica, previste rispettivamente dall'art. 8 e dall'art. 9 della Legge Regionale, da una impresa iscritta nel registro delle imprese ex art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dotata di personale abilitato ad operare per lo specifico impianto, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.

9.2 Il manutentore incaricato e, nel caso di un nuovo impianto, l'installatore, provvede a:

- a) eseguire le operazioni di controllo e manutenzione ed i controlli di efficienza energetica a regola d'arte e secondo gli standard qualitativi di settore;
- b) accatastare un nuovo impianto entro 30 giorni dalla data di installazione, avendo cura di effettuare la registrazione dei dati relativi allo stesso e all'anagrafica del responsabile impianto sul catasto informatico di cui all'art. 5 del Regolamento, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. k), comunicando al responsabile il codice impianto di cui al successivo art. 19.2 (nel caso in cui l'impianto non venga sin da subito collegato ad una fonte energetica la circostanza potrà essere indicata, a cura dell'installatore, all'atto della registrazione di cui sopra e, all'atto del successivo collegamento, il responsabile impianto per il tramite del manutentore provvederà a registrarne la circostanza sul catasto informatizzato e a fare pervenire la obbligatoria documentazione);
- c) redigere al termine di ciascun intervento e sottoscrivere congiuntamente al responsabile impianto, un rapporto di controllo di efficienza energetica in 3 (tre) copie (una per il responsabile dell'impianto, una per il manutentore/installatore ed una per l'Autorità competente nel caso ne faccia richiesta), utilizzando i modelli conformi a quanto previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 del MISE, pena l'applicazione della sanzione prevista all'art. 21.4.3 e, nel caso di nuova installazione, redigere il primo RCEE nella stessa data di messa in funzione impianto;



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

- d) definire e dichiarare esplicitamente in forma scritta al responsabile impianto, come previsto dall'art. 7, comma 4 del D.P.R. n. 74/2013, quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vanno effettuate, riportandole eventualmente sullo stesso rapporto di controllo, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. j);
- e) compilare il libretto impianto per le sezioni di competenza, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. b);
- f) in occasione della attività di controllo di efficienza energetica, riscuotere dal responsabile impianto il CIT (Contributo Impianti Termici), come determinato all'Allegato 1 del presente Regolamento rilasciandogli una attestazione anche nei casi in cui il contributo non sia dovuto avendo cura, in questo caso, di indicarne la motivazione;
- g) trasmettere, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo di efficienza energetica (anche nel caso di nuova installazione), le risultanze dello stesso già trascritte sulla copia cartacea del RCEE, caricando i dati nel catasto dell'Autorità competente, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. j);
- h) versare alla Provincia il CIT per via telematica unitamente alla trasmissione delle risultanze del controllo di efficienza energetica di cui al punto c) e, in caso di mancata riscossione del CIT, indicarne la circostanza e le motivazioni, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. j);
- i) inviare l'eventuale documentazione tecnica prodotta.

9.3 Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, come previsto dall'art. 9 comma 16 della Legge Regionale, inoltre:

- a) la cadenza del controllo di efficienza energetica è quella prevista nell'Allegato 1, mentre per la frequenza del controllo di efficienza energetica di un impianto dotato di più generatori, occorre individuare la fascia di potenza ottenuta sommando le potenze dei singoli generatori;
- b) il controllo va effettuato a cura dell'installatore all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto e, successivamente, dal manutentore secondo la tempistica prevista nell'Allegato 1;
- c) il controllo va eseguito anche nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione o nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma che possono modificare l'efficienza energetica;
- d) in caso di mera sostituzione e/o ristrutturazione dell'impianto termico effettuata prima che sia scaduto il precedente RCEE, andrà inviato il RCEE relativo al nuovo impianto redatto in fase di prima messa in esercizio e il CIT già pagato per il precedente impianto sarà valido fino alla scadenza prevista dall'Allegato 1 per la nuova tipologia di impianto;
- e) ai sensi dell'art. 9 comma 12 della Legge Regionale, il rendimento di combustione rilevato nel corso del



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

controllo, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013;

- f) nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 9 comma 14 della Legge Regionale, per gli impianti alimentati da fonte biomassa va utilizzato il modello di rapporto di controllo di tipo 1 (gruppi termici), previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 del MISE, senza che venga compilata la sezione relativa ai dati di misurazione in opera del rendimento di combustione;
- g) al fine di procedere all'accatastamento degli impianti di cui al punto precedente, le risultanze del RCEE andranno caricate sul catasto informatizzato provinciale unitamente al relativo CIT corrisposto in misura ridotta pari al 50% di quello previsto per la relativa potenza dell'impianto all'Allegato 1.

ARTICOLO 10

IMPIANTI SOGGETTI A CONTROLLO

10.1 La Provincia di Salerno in qualità di Autorità competente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie alla verifica dell'osservanza delle normative vigenti relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

10.2 Ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge Regionale, sono soggetti ad accertamenti ed ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 Kw;
- b) impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
- c) impianti di produzione di acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, ad esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale ed assimilate.

10.3 Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge Regionale, non sono soggetti all'attività di controllo:

- a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10 kW;
- b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
- d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS), al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

10.4 Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale, non sono soggetti ad attività di controllo in quanto non considerati impianti termici civili, gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

destinato alla climatizzazione dei locali.

ARTICOLO 11 ACCERTAMENTI

11.1 Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge Regionale, l'Autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE) pervenuti e, se necessario, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.

11.2 Se in fase di istruttoria degli RCEE pervenuti venissero rilevate anomalie, omissioni e/o carenze che si ritenga possano pregiudicare la sicurezza delle persone e delle cose senza che la circostanza sia stata già evidenziata per iscritto da parte del manutentore apponendo specifiche prescrizioni sul rapporto, l'Autorità competente ne darà comunicazione al competente Comune; su richiesta del comune o su valutazione della Autorità competente, inoltre, potrà essere eseguita una ispezione all'impianto a carattere oneroso a carico del responsabile dell'impianto stesso, applicando le tariffe di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento e, nel caso di esito negativo dell'ispezione, il responsabile dell'impianto dovrà provvedere alla messa a norma.

11.3 Se in fase di istruttoria degli RCEE pervenuti, venissero rilevate anomalie differenti da quelle inerenti la sicurezza di cui al precedente comma, potrà essere contattato il responsabile dell'impianto a cui richiedere, con formale comunicazione scritta, l'eliminazione delle anomalie riscontrate; entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il responsabile dell'impianto dovrà inviare all'Autorità competente una dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, utilizzando il preposto modello, in mancanza della quale sarà soggetto alla sanzione di cui art. 21.4.11 lett. a) e l'impianto potrà essere sottoposto ad ispezione a carattere oneroso.

11.4 Nel caso in cui vengano rilevate difformità tra i dati già presenti in banca dati e quelli riportati negli RCEE pervenuti, l'Autorità competente potrà richiedere chiarimenti al responsabile dell'impianto, che sarà tenuto a fornirli entro 30 giorni; il non rispetto del suddetto termine potrebbe comportare un'ispezione all'impianto a carattere oneroso.

11.5 Ove l'Autorità competente riscontrasse dai propri archivi l'assenza di un RCEE in corso di validità, potrà riservarsi di contattare l'utenza e richiedere che, per il tramite del manutentore, venga trasmesso telematicamente un RCEE ed il relativo CIT entro il termine di 60 giorni; la mancata trasmissione nei tempi previsti comporterà l'inserimento dell'impianto tra quelli ispezionabili a carattere oneroso.

11.6 Per gli impianti di climatizzazione invernale, alimentati a gas metano o GPL, di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 74/2013, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione, salvo i casi previsti dal successivo art. 12.3.



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ARTICOLO 12 ISPEZIONI

12.1 Secondo le previsioni dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale, in base ai RCEE pervenuti, la Provincia programma e dispone le ispezioni degli impianti esistenti nei comuni di competenza di cui al precedente art. 3.1.

12.2 In ossequio alle previsioni dell'art. 10, comma 4 della Legge Regionale, le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:

- a) il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l'impianto non sicuro;
- b) il manutentore o il terzo responsabile non provvedono ad inviare in tempo utile il RCEE, o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del CIT;
- c) a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche di cui al precedente art. 11;
- d) gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;
- e) pervenga una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;
- f) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione.

12.3 Inoltre, in ossequio alle previsioni dell'art. 10 comma 5 della Legge Regionale, sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:

- a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al punto 12.2 lettere b) c) ed e);
- b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del D.Lgs. n. 152/2006;

12.4 La Provincia, per l'individuazione degli impianti da sottoporre ad ispezione, adotta i seguenti criteri:

- a) programmazione delle ispezioni in accordo alla normativa vigente secondo i criteri già esplicitati ai precedenti commi;
- b) individuazione dei territori comunali oggetto delle ispezioni secondo un criterio di rotazione che garantisca, ciclicamente, la copertura dell'intero territorio di competenza;
- c) ulteriore selezione degli impianti oggetto di ispezione, all'interno dei singoli territori comunali, in base ad un principio di alternanza delle diverse aree comunali che, in accordo alle risorse umane impiegate nell'attività, escluda quelle oggetto delle attività più recenti.

12.5 Il CAI (Contributo Attività Ispettiva) è a carico del responsabile dell'impianto, come previsto dall'art. 10 comma 8 della Legge Regionale, secondo le modalità determinate dalla Autorità competente e riportate all'Allegato 1.

12.6 Le risultanze delle ispezioni, come da previsione dell'art. 10 comma 9 della Legge Regionale, vengono registrate dall'ispettore direttamente sul catasto informatizzato in sede di ispezione e su copia cartacea in duplice copia, da firmare congiuntamente al responsabile impianto, una per l'Autorità competente ed una per il responsabile



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

impianto; nel caso in cui l'immissione diretta sul catasto non risultasse possibile, il rapporto di prova viene redatto in duplice copia su modello cartaceo e successivamente trasferito nel catasto informatizzato.

12.7 Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'art. 11 comma 2 della Legge Regionale, l'esecuzione delle ispezioni è disciplinata dal successivo art. 13.

ARTICOLO 13 ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

13.1 Il responsabile impianto viene avvisato dell'ispezione con comunicazione da inoltrare, a cura dell'Autorità competente, con almeno 10 giorni d'anticipo a mezzo pec, ove nota, o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando finalità e modalità dell'ispezione, il giorno e la fascia oraria, l'onere economico e le relative modalità di pagamento; la ricevuta della raccomandata, anche se firmata da soggetto diverso dal responsabile impianto, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti di legge; il responsabile impianto ha l'obbligo di ritiro dell'avviso di ispezione salvo l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. f).

13.2 Il responsabile impianto avrà cura di avvisare l'eventuale terzo responsabile nominato quando riceve l'avviso di ispezione pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. f).

13.3 Data e orario dell'ispezione potranno essere modificati non più di una volta su richiesta del responsabile impianto nel caso di impossibilità a presenziare, specificandone i motivi nella comunicazione formale, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà far pervenire all'Autorità competente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di ispezione, a mezzo PEC o anche mail accertandosi, in questo ultimo caso, dell'effettivo ricevimento della stessa da parte del destinatario.

13.4 Se l'ispezione non viene effettuata per cause imputabili al responsabile dell'impianto sarà applicata la sanzione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. e).

13.5 Nel caso in cui il responsabile impianto sia impossibilitato a presenziare, in sua vece potrà assistere all'ispezione qualsiasi soggetto di sua fiducia purché maggiorenne; al momento dell'ispezione, se il responsabile dell'impianto lo riterrà, potrà essere presente il suo manutentore di fiducia.

13.6 L'ispettore, nel dare corso all'ispezione, avrà libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti o i componenti ad essi asserviti per la climatizzazione estiva ed invernale e dovrà:

- a) rispettare giorno ed ora dell'ispezione come comunicata al responsabile impianto;
- b) esibire il tesserino aziendale e il documento di riconoscimento;
- c) mantenere un contegno rispettoso e professionale;
- d) eseguire i controlli tecnici e documentali e riportarne l'esito sull'apposito rapporto di ispezione che andrà sottoscritto congiuntamente al responsabile impianto, al quale rilascerà una copia cartacea dello stesso;
- e) riportare i dati del rapporto di ispezione cartaceo nel catasto informatizzato;



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

- f) astenersi dall'accettare denaro a qualsiasi titolo, eseguire interventi sull'impianto, indicare nominativi di progettisti/installatori/manutentori, dare informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende, esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

13.7 La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione comportano l'applicazione, al responsabile dell'impianto, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e riportate al successivo art. 21.

13.8 Se durante l'ispezione di generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, viene rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013, entro 30 giorni, a cura del responsabile impianto, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità competente la dichiarazione di avvenuta messa a norma (utilizzando l'apposito modello) e la relativa documentazione attestante la risoluzione dell'anomalia. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, sarà applicata la relativa sanzione di cui al successivo art. 21.4.2 e, inoltre, l'Autorità competente potrà eseguire una nuova ispezione con addebito del CAI.

13.9 Se durante l'intervento manutentivo di cui al precedente comma non risulterà possibile portare il rendimento di combustione entro i limiti previsti dall'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013, il responsabile impianto, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. n. 74/2013, dovrà far pervenire all'Autorità competente entro 30 giorni dalla data di ispezione una comunicazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale riferisce che sarà necessario provvedere alla sostituzione del generatore.

13.10 Il responsabile impianto dovrà provvedere alla sostituzione del generatore entro 180 giorni solari dalla data di ispezione effettuata; una volta effettuata la sostituzione provvederà a darne ulteriore comunicazione alla Autorità competente trasmettendo anche la seguente documentazione:

- a) la scheda del libretto di impianto;
- b) il RCEE;
- c) la dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/2008.

Contestualmente all'invio della documentazione da parte del responsabile impianto, la ditta incaricata delle attività di sostituzione generatore, provvederà ad aggiornare il catasto informatizzato.

13.11 In alternativa, ove non si intendesse procedere alla sostituzione, il responsabile impianto potrà decidere di dismettere l'impianto secondo le modalità stabilite al successivo art. 17 e darne comunicazione all'Autorità competente utilizzando il modello a tal fine predisposto; trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che sia pervenuta alcuna comunicazione, verrà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista all'art. 21.4.11 lett. i).



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

13.12 Nel caso in cui durante l'ispezione si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore ne prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto dovrà eseguire gli interventi entro 60 giorni e darne comunicazione alla Provincia, inviando una dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello a tal fine predisposto e allegando la documentazione tecnica attestante la risoluzione delle anomalie riscontrate; trascorsi i predetti termini senza che sia pervenuta alcuna comunicazione, verrà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21.4.11 lett. a) ed, inoltre, l'Autorità competente potrà eseguire una nuova ispezione con addebito del CAI.

13.13 Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontrino circostanze tali da far ritenere che l'impianto non sia a norma sotto il profilo della sicurezza, se ciò non determina una situazione di grave e immediato pericolo, l'ispettore ne annota la circostanza sul rapporto di ispezione indicando le operazioni ed i tempi affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza e l'Autorità competente provvederà a darne comunicazione al comune nel cui territorio è installato l'impianto; dell'avvenuto adeguamento, il responsabile impianto dovrà darne formale comunicazione all'Autorità competente e al Comune, inviando, nei tempi previsti, apposita dichiarazione ed eventuale copia della documentazione attestante la avvenuta regolarizzazione, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21.4.11 lett. a).

13.14 Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, l'ispettore riscontri circostanze tali da far ritenere che l'impianto non sia a norma sotto il profilo della sicurezza e che ciò comporta una situazione di grave ed immediato pericolo, ingiunge al responsabile impianto l'immediata sospensione di utilizzo dello stesso riportandone la circostanza sul rapporto di ispezione; provvede ad informare immediatamente l'autorità competente affinché venga inviata comunicazione scritta al relativo comune e ad eventuali altri enti competenti (ASL, VV.F., ecc.); nella eventualità l'ispettore ne rilevi l'urgenza, provvederà a contattare la polizia municipale al momento stesso dell'ispezione, affinché vengano adottate le misure volte a tutelare la pubblica e privata incolumità; al fine della riattivazione dell'impianto, il responsabile dello stesso dovrà preventivamente provvedere a far eseguire i lavori di messa a norma prescritti al momento dell'ispezione entro i tempi all'uopo comunicati e a darne formale comunicazione all'Autorità competente e al Comune, inviando, nei tempi previsti, apposita dichiarazione ed eventuale copia della documentazione attestante la avvenuta regolarizzazione, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21.4.11 lett. a).

13.15 Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di ulteriori generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di competenza senza che il responsabile ne abbia mai prodotta documentazione, l'ispettore potrà procedere ad ispezionarli compatibilmente con i propri impegni già programmati; al responsabile impianto verrà imputato il pagamento del CAI corrispondente ed, inoltre, dovrà in ogni caso provvedere a presentare, telematicamente per il tramite della ditta di manutenzione, anche il RCEE e il relativo CIT entro i successivi 30 giorni.

13.16 Se durante l'ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prevista al successivo art. 17 del presente Regolamento, o che la stessa non sia stata inviata



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

nei tempi previsti, l'utente, a titolo di rimborso spese, è tenuto a corrispondere il CAI dovuto per l'ispezione dell'impianto dismesso, secondo la tipologia e la potenza dello stesso.

13.17 Qualora il responsabile dell'impianto, a seguito di effettuazione dell'ispezione, rifiuti di sottoscrivere il relativo rapporto, sarà comunque tenuto alla corresponsione del CAI e agli obblighi di messa a norma dell'impianto a mezzo della risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate dall'ispettore ed, inoltre, sarà applicata la sanzione prevista al successivo art. 21.4.11 lett. g).

13.18 Nel caso in cui durante il sopralluogo non sia possibile effettuare l'ispezione all'impianto, in quanto inesistente o perché in seguito a modifiche non comunicate lo stesso non rientri più nelle competenze dell'Autorità competente, al responsabile dell'impianto verrà comminata la sanzione prevista al successivo art. 21.4.11 lett. i).

13.19 Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili al responsabile dell'impianto (diniego d'accesso e/o utente assente al momento della ispezione), l'ispettore registrerà la circostanza sul rapporto di mancata ispezione e al responsabile impianto verrà successivamente notificata copia del documento unitamente alla richiesta di corresponsione del CAI di cui all'Allegato 1 per la tipologia di impianto oggetto di ispezione; l'ispezione, inoltre, verrà riprogrammata in altra data con le stesse modalità di preavviso di cui al precedente art. 13.1 ed ulteriore onere a carico del responsabile impianto.

13.20 Se durante il sopralluogo anche la programmata seconda ispezione non può essere effettuata per cause riconducibili al responsabile impianto, l'Autorità competente procederà:

- a) alla comminazione della sanzione prevista nel successivo art. 21.4.11 lett. g);
- b) a comunicare la circostanza agli organi competenti e, in particolare, al Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto, per il prosieguo di competenza in qualità di autorità territoriale di protezione civile, per l'attuazione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi ed ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 224 "Codice della protezione civile";
- c) a richiedere all'autorità comunale, nel caso di cui al comma precedente, di emettere un provvedimento contingibile e urgente a carico dell'utente interessato per consentire, in data da concordare con l'Autorità competente, l'esecuzione dell'ispezione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- d) nel caso di impianto alimentato da combustibile distribuito in rete, a darne informazione all'azienda distributrice del combustibile per la sospensione della fornitura, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs. n. 164/2000;
- e) a segnalare gli eventuali casi di evidente criticità, alla Procura della Repubblica in quanto, essendo l'ispezione un obbligo di legge, il reiterato rifiuto a consentirne l'esecuzione, comporta la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 del Codice penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) ed art. 650 del Codice penale.



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ARTICOLO 14

REQUISITI DEGLI ISPETTORI

14.1 L'Autorità competente, nell'espletamento delle attività di ispezione degli impianti, impegna soggetti che siano in possesso delle competenze di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 74/2013, i quali devono possedere, quindi, i seguenti requisiti:

- a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 37/2008 relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
- b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
- c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti;
- d) avere partecipato, con esito positivo e relativo conseguimento di attestazione, a corsi per ispettore degli "impianti termici" organizzati dall'ENEA o comunque a corsi di specifica formazione a tal fine legalmente riconosciuti a livello regionale e/o nazionale.

14.2 È facoltà dell'Autorità competente attribuire l'incarico di ispettore d'impianto a personale dipendente, ovvero a personale esterno selezionato con apposite procedure.

14.3 Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale, l'Autorità competente garantisce, per i soggetti incaricati delle attività ispettive, l'indipendenza e l'assenza di interessi di natura economica o rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e con imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici; l'eventuale organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, inoltre:

- a) non dovranno avere partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato;
- b) non dovranno essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di questi.

14.4 L'Autorità competente, in collaborazione con la Regione, provvederà all'aggiornamento degli ispettori nel rispetto di quanto previsto agli artt. 18 e 19 della Legge Regionale.

ARTICOLO 15

VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

I valori massimi della temperatura ambiente devono essere conformi alle previsioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013.

ARTICOLO 16

LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i limiti di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013.



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ARTICOLO 17

IMPIANTI TERMICI E GENERATORI DISATTIVATI

17.1 Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale, gli impianti termici e i generatori sono considerati disattivati quando:

- a) sono privi di parti essenziali al funzionamento;
- b) non sono collegati ad una fonte di energia;
- c) pur essendo completi sono stati disattivati dal manutentore.

17.2 Nel caso di disattivazione dell'impianto termico, entro 30 giorni, il responsabile impianto trasmette all'Autorità competente una dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modello preposto ed allegando, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante della ditta che ha operato gli interventi previsti per i casi di cui ai punti a) e c) dell'art. 17.1 pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. i).

17.3 La dichiarazione di disattivazione dell'impianto andrà corredata di RCEE in corso di validità al momento della disattivazione impianto e relativa attestazione di versamento del CIT (Contributo Impianti Termici); ove questa non fosse disponibile, il responsabile impianto allegnerà alla dichiarazione una attestazione di pagamento di un importo pari al CIT previsto per la tipologia di impianto oggetto del distacco.

17.4 Nei casi di cui al punto b) dell'art. 17.1, alla dichiarazione del responsabile andrà allegata documentazione dall'azienda fornitrice della fonte di energia da cui si evinca l'avvenuta interruzione, in caso di impianti alimentati da combustibili forniti in rete, o, per impianti alimentati non in rete, la dichiarazione del tecnico che attesti l'avvenuto distacco dall'impianto domestico con apposizione dei sigilli alla tubazione in entrata al generatore di calore in conformità all'art. 7 del D.M. n. 37/08 (la dichiarazione di conformità andrà allegata al libretto d'impianto).

17.5 All'atto della presentazione della documentazione di disattivazione dell'impianto, l'Autorità competente si riserverà di verificare la correttezza e la completezza dei dati di cui ai precedenti articoli; nel caso non fosse ritenuta esaustiva, non procederà alla sua validazione e resterà a carico del responsabile impianto l'onere degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; a tal fine, per il recepimento dell'istanza, l'utenza dovrà indicare nella comunicazione di disattivazione un indirizzo (pec o, in assenza, mail) a cui indirizzare eventuali comunicazioni.

17.6 L'eventuale riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo a fronte della presentazione di una dichiarazione del responsabile dell'impianto, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il preposto modello, corredata da un nuovo RCEE e dal corrispondente contributo CIT; la dichiarazione andrà trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla data di riattivazione dell'impianto. Entro 60 giorni dalla redazione del RCEE la ditta incaricata provvederà anche ad effettuarne la trasmissione per via telematica secondo quanto previsto al precedente art. 9.2, lettera g).



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

17.7 L'Autorità competente può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso ne darà comunicazione al responsabile impianto inviando comunicazione a mezzo pec o, se non disponibile, con raccomandata con ricevuta di ritorno riportante giorno e fascia oraria del controllo.

ARTICOLO 18

IMPIANTI CENTRALIZZATI: SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

18.1 Ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale l'Autorità competente accerta il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9 comma 5, del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 in materia d'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

18.2 Nei casi di impianti centralizzati di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, il proprietario di ciascuna unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 21.4.4.

18.3 Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, ove non sia possibile o efficiente l'installazione di sotto-contatori, il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 21.4.5.

18.4 Le disposizioni di cui ai precedenti art. 18.2 e 18.3, ai sensi dell'art. 9 comma 5, lettere b) e c) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, non si applicano quando da una relazione tecnica del progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale, o nelle more di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, non sono tecnicamente possibili o non risultano proporzionati in termini di costi, o rispetto ai potenziali risparmi energetici.

ARTICOLO 19

GESTIONE, CONTENUTI E MODALITÀ OPERATIVE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

19.1 La gestione del catasto degli impianti termici di cui al precedente art. 5 è curata direttamente dalla Provincia oppure, nel caso in cui ci si avvalga di un organismo esterno qualificato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, può essere affidata a quest'ultimo.

19.2 All'atto del censimento ad ogni impianto viene attribuito, in modo automatico dal sistema di gestione informatizzato del Catasto, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della Legge Regionale, un codice alfanumerico di 11 numeri che è costituito di tre parti:

- la prima parte è fissa ed è costituita dal numero 65, che è il codice ISTAT della provincia di Salerno;
- la seconda parte è il codice ISTAT del comune in cui è situato l'impianto;



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

- la terza parte è il codice numerico dell'impianto.

19.3 I codici impianto preesistenti al momento dell'attivazione del catasto informatizzato provinciale sono stati adeguati a quanto previsto nel comma precedente per la prima e la seconda parte, mentre la terza è rimasta invariata, ovvero al codice preesistente sono stati anteposti un numero di zeri necessari a raggiungere le 6 cifre totali.

19.4 Il codice impianto attribuito dovrà essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.

19.5 Le modalità e gli adempimenti per l'accesso al Catasto degli impianti termici, nonché la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti, come definiti e specificati all'art. 5 comma 1 della Legge Regionale, sono riportati sul portale del catasto degli impianti termici disponibile in ambiente web di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

19.6 Il Catasto, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della Legge Regionale, contiene la seguente documentazione in formato digitale:

- a) scheda identificativa dell'impianto;
- b) libretto di impianto;
- c) rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE);
- d) rapporti di ispezione eseguiti dalla Autorità Competente;
- e) documenti di gestione dell'impianto eventualmente allegati quali, a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili o dichiarazioni di disattivazione.

19.7 L'accatastamento degli impianti termici è obbligatoria e si effettua come di seguito elencato:

- a) nel caso di un impianto nuovo, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21.4.11 lett. k), provvede l'installatore entro 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità, come previsto dall'art. 15 comma 7 della Legge Regionale, registrando i dati anagrafici dei soggetti responsabili, i dati tecnici relativi all'impianto ed il primo RCEE (Rapporto Controllo Efficienza Energetica) unitamente al CIT (Contributo Impianti Termici);
- b) nel caso di un impianto preesistente e non ancora accatastato, come previsto dall'art. 15 comma 8 della Legge Regionale, il codice impianto è attribuito alla prima richiesta di accesso da parte del manutentore incaricato di inserire il RCEE in formato digitale e relativo CIT entro 60 giorni dalla data del RCEE redatto all'atto dell'intervento sull'impianto, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21.4.11 lett. j);
- c) nel caso di un impianto preesistente e già accatastato il manutentore, all'atto del suo accesso, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del RCEE redatto all'atto dell'intervento sull'impianto, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 21.4.11 lett. j), provvederà ad individuare l'impianto tra quelli esistenti, avendo cura di verificare che i dati identificativi già presenti nel catasto siano congruenti con quelli in suo possesso, apportando eventualmente le necessarie correzioni.

19.8 Nei casi a) e b) del comma precedente, all'atto della registrazione dell'impianto, automaticamente sarà



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

generato il codice impianto. Nel caso c), l'operatore rileva il codice preesistente all'atto della prima richiesta di accesso ai dati dell'impianto; in tutti i casi provvede a comunicarlo al responsabile, ove questi non ne sia già a conoscenza.

19.9 Gli operatori, a qualsiasi titolo, accedono al catasto sotto la propria responsabilità, solo a fronte di incarico da parte del responsabile di impianto, assumendosene la responsabilità.

19.10 Il Catasto consente la registrazione telematica dei dati impianto e dei relativi documenti (libretto di impianto, scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.) da rendere noti all'Autorità competente.

19.11 Gli operatori di cui all'art. 5 comma 1 della Legge Regionale, per quanto di competenza, provvederanno alla registrazione di quanto elencato di seguito:

- a) i dati anagrafici del responsabile impianto e, ove presente, del titolare del contratto di fornitura del combustibile (nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, indirizzo mail e/o pec, ecc.);
- b) i dati di ubicazione dell'impianto (indirizzo, civico, CAP, piano ed interno);
- c) i dati catastali dell'immobile in cui è ubicato l'impianto, per ottemperare a quanto previsto all'art. 15 comma 8 della Legge Regionale;
- d) il PDR (Punto di Riconsegna - codice numerico nazionale di 14 cifre che identifica univocamente il punto fisico in cui il gas viene consegnato al cliente finale, che non varia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta solo in caso di distribuzione di combustibile in rete);
- e) il POD (Point of Delivery - codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che identifica univocamente il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale, che non varia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta oppure è ricavabile sul display del contatore).

19.12 Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto, oltre a quanto inserito in fase di iniziale registrazione dell'impianto, vanno trasmessi:

- f) le variazioni circa la responsabilità dell'impianto;
- g) la nomina/revoca terzo responsabile;
- h) i rapporti di controllo di efficienza energetica;
- i) la documentazione della avvenuta messa a norma in caso di ispezione con esito negativo;
- j) i dati relativi agli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
- k) i dati relativi alle forniture di combustibile.

19.13 Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile ad uso degli impianti termici, ai sensi dell'art. 15 comma 10 della Legge Regionale, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione, la tipologia dell'impianto e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

riferimento; la comunicazione avverrà a mezzo di trasmissione telematica al catasto impianti termici, utilizzando tracciati a tal fine predisposti. Nel caso di mancata trasmissione dei suddetti dati l'Autorità competente, al fine di aggiornare la banca dati, potrà sollecitarne la trasmissione e, in ogni caso, l'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei fornitori di combustibile comporta l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 21.4.11 lett. I).

19.14 Il responsabile impianto, utilizzando codice fiscale e codice impianto di cui all'art. 19.2, dalla pagina web della Autorità competente può accedere al catasto informatizzato degli impianti termici per visualizzare lo stato del proprio impianto, delle pratiche registrate e procedere alla stampa di alcuni documenti quali il libretto di impianto, i RCEE trasmessi dal manutentore/installatore e i rapporti di ispezione.

ARTICOLO 20 CONTRIBUTI DI GESTIONE

20.1 Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge Regionale, per i costi di adeguamento e gestione del catasto degli impianti termici, di effettuazione delle ispezioni, di accertamento dei rapporti di controllo ed efficienza energetica e di tutte le necessarie attività correlate alla gestione del servizio di verifica impianti termici, è prevista la corresponsione di contributi a carico dei responsabili degli impianti.

20.2 Nelle more dell'emanazione da parte della competente struttura della Regione Campania delle Linee guida previste dall'art. 28, comma 5, lett. i) della Legge Regionale in materia di CIT (Contributo Impianti Termici) e CAI (Contributo Attività Ispettiva), ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della medesima legge la Provincia disciplina le modalità di riscossione dei contributi e determina le quote a carico di ciascun responsabile impianto in misura sufficiente ad assicurare la copertura dei costi.

20.3 L'ammontare di CIT e CAI dovuti per tipologia di impianto e potenza termica sono riportati all'Allegato 1 del presente Regolamento e sono coerenti con quanto previsto dagli Allegati A e B della Legge Regionale.

20.4 Nel caso di più generatori si applicheranno il CIT (Contributo Impianti Termici) e il CAI (Contributo Attività Ispettiva) previsti per la fascia in cui ricade la potenza generata dalla somma delle singole potenze di tutti i generatori, oltre che un importo fisso per ciascun generatore oltre il primo.

20.5 Nel caso in cui il CIT non sia dovuto (esempio: sostituzione di un generatore per il quale sia stato già versato il CIT all'atto della trasmissione RCEE e quest'ultimo non è ancora scaduto, caricamento di un nuovo RCEE trasmesso per attestare la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate quando il precedente RCEE non è ancora scaduto, ecc.) il manutentore incaricato provvederà ad annotarne la circostanza, specificandone la motivazione, sia sulla documentazione in possesso del responsabile impianto che all'atto del caricamento telematico del RCEE.

20.6 Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, siano esse periodiche o conseguenti a prima installazione, l'operatore della ditta di manutenzione/installazione incaricato dal responsabile impianto provvede a redigere un RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) e, contestualmente, riscuote presso l'utenza il CIT



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

(Contributo Impianti Termici) previsto per l'impianto oggetto del controllo.

20.7 Relativamente alla corresponsione del CIT da parte dell'utenza:

- se il CIT viene regolarmente riscosso, l'operatore della ditta rilascia all'utente una attestazione di riscossione (ricevuta, annotazione sullo stesso RCEE, ecc.);
- se il CIT non è dovuto, l'operatore della ditta annota la circostanza sul RCEE, indicando la motivazione e, successivamente, fa lo stesso anche all'atto del caricamento RCEE a catasto informatizzato;
- se la corresponsione del CIT viene rifiutata, l'operatore della ditta annota la circostanza sul RCEE con l'obbligo di segnalarlo all'Autorità competente all'atto del caricamento del RCEE sul catasto informatizzato; al responsabile impianto verrà applicata la sanzione prevista al successivo art. 21.4.11 lett. h).

20.8 Il manutentore/installatore registrato ed accreditato al catasto, al fine di poter effettuare la corresponsione dei CIT riscossi presso l'utenza, dispone di un proprio "portafoglio elettronico", che ricarica effettuando versamenti a favore della Provincia in qualità di Autorità competente. Effettuati i riscontri contabili, l'Autorità competente valida l'operazione abilitando la ricarica del portafoglio in seguito alla quale la ditta può procedere alla trasmissione telematica dei RCEE e dei relativi CIT.

20.9 La trasmissione del rapporto di controllo e del relativo CIT deve avvenire entro 60 giorni dalla data riportata sul Rapporto di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della Legge Regionale. Ove ciò non avvenga per cause imputabili al manutentore/installatore, lo stesso può trasmettere il RCEE anche oltre i 60 giorni, pagando una penale di € 10,00, a meno che, nel frattempo, non sia stata programmata un'ispezione all'impianto (in quanto non risultava presente al catasto informatico un RCEE e relativo CIT in corso di validità), nel qual caso il CAI sarà a carico del manutentore/installatore.

20.10 Con l'entrata in vigore del Ca.R.I.T. di cui all'art. 17 della Legge Regionale, saranno previste le forme di sgravio o di esenzione di cui al comma 6 del medesimo articolo.

20.11 Nel caso in cui, durante le operazioni d'ispezione, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori si procederà all'applicazione del CAI come indicato al precedente art. 13.15.

20.12 Nel caso di errato versamento di un contributo da parte dell'utenza, potrà essere richiesto il rimborso inoltrando alla Provincia formale istanza redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicandone la motivazione, le generalità del richiedente, le specifiche dell'impianto termico e un codice IBAN per l'accreditamento dell'importo da restituire in seguito all'approvazione della richiesta. Gli importi versati alla Provincia dalle ditte di manutenzione/installazione per la ricarica portafoglio digitale potranno essere resi solo a fronte della chiusura delle attività da parte della ditta; in caso di errate imputazioni dei CIT, la ditta potrà richiedere lo storno del singolo importo contattando la Autorità competente a mezzo pec e fornendo le informazioni necessarie alla gestione dell'attività quali il numero e la data dell'operazione, il codice impianto, ecc.



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ARTICOLO 21 SANZIONI

21.1 Ai sensi dell'art. 27 comma 2 della Legge Regionale la Provincia, in qualità di Autorità competente, provvede all'accertamento ed alla riscossione delle sanzioni amministrative connesse con la violazione degli obblighi previsti dal Titolo II della suddetta legge regionale e dal presente Regolamento, in base alle norme ed ai principi di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo.

21.2 Le violazioni al presente Regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alle norme di legge di cui al comma precedente, saranno contestate ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo Unico Enti Locali), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, applicando una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 in base alla natura della violazione.

21.3 Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

21.4 Per quanto disposto nei commi precedenti, la Provincia provvede all'irrogazione e all'introito delle sanzioni amministrative di seguito elencate:

21.4.1 al responsabile dell'impianto termico che non abbia provveduto a far effettuare i controlli e le manutenzioni periodiche di cui agli artt. 8 e 9 della Legge regionale, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, determinata nella misura minima di € 500,00 e massima di € 3.000,00;

21.4.2 al responsabile dell'impianto per il quale, in sede d'ispezione o di accertamento documentale, venga rilevato un rendimento inferiore ai minimi previsti dalla legge (Allegato B del D.P.R. 74/2013), sarà contestata la violazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 10/91 ed applicata la sanzione prevista all'art. 34, comma 5, della stessa legge, determinata nella misura minima di € 516,46 e massima di € 2.582,28;

21.4.3 all'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00 prevista dall'art. 15, comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e l'Autorità competente ne potrà dare comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli eventuali provvedimenti disciplinari;

21.4.4 al proprietario di una singola unità immobiliare ubicata in immobile dotato di impianto centralizzato di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, che non ha provveduto ad installare un sotto-contatore per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del suddetto decreto legislativo, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascuna unità immobiliare;

21.4.5 al proprietario di una singola unità immobiliare ubicata in immobile dotato di impianto centralizzato



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, che non ha provveduto ad installare, ove non sia possibile o efficiente l'installazione di sotto-contatori, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 16 comma 7 del suddetto decreto legislativo, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascuna unità immobiliare;

21.4.6 all'operatore che effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15,00 a € 46,00;

21.4.7 all'installatore che non redige l'atto di cui all'articolo 284, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, o lo redige in modo incompleto, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti, o non lo invia unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ai sensi dell'art. 288 comma 1 del suddetto decreto legislativo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00;

21.4.8 al soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 nei termini prescritti, sarà applicata la stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente;

21.4.9 al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 o non lo trasmette all'Autorità competente nei termini prescritti, sarà applicata la stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 21.4.7;

21.4.10 alle parti che sottoscrivono un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 della Legge 10/91, sarà applicata una sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso;

21.4.11 ai soggetti a vario titolo di seguito citati sarà contestata la violazione al presente Regolamento ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, e sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 nei casi elencati:

- a) al responsabile dell'impianto che non abbia provveduto a far effettuare entro i termini stabiliti le opere di adeguamento prescritte dalla Provincia di Salerno a seguito di accertamenti e/o ispezioni;
- b) al responsabile dell'impianto che non abbia osservato gli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e l'invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, così



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, al responsabile impianto che non consegna la documentazione in caso di trasferimento dell'immobile al nuovo avente causa e/o ai soggetti competenti per la mancata o incompleta compilazione del libretto d'impianto;

- c) all'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che omette di comunicare la propria nomina/revoca alla provincia entro dieci giorni ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) della Legge Regionale;
- d) al terzo responsabile che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale, che omette di comunicare la propria nomina alla provincia entro dieci giorni e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico entro due giorni;
- e) al responsabile di impianto termico singolo a servizio di specifica unità immobiliare che omette di comunicare alla provincia entro trenta giorni il cambio nominativo dovuto al subentro di un nuovo proprietario o utilizzatore o occupante a qualsiasi titolo;
- f) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che rifiuti l'accettazione dell'avviso di ispezione o non abbia cura di effettuarne il ritiro nei tempi previsti o non avvisi il terzo responsabile, ove nominato, dell'eventuale avviso di ispezione impianto ricevuto;
- g) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che, al momento dell'ispezione di cui abbia ricevuto regolare avviso, risulti assente, rifiuti l'accesso dell'ispettore all'immobile sede dell'impianto per le attività previste o rifiuti di apporre la propria firma per la sottoscrizione del rapporto di ispezione;
- h) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che rifiuti la corresponsione del CIT al manutentore/installatore in sede di controllo di efficienza energetica;
- i) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che non provveda ad inoltrare, entro 30 giorni, formale comunicazione circa le variazioni intercorrenti/ condizioni relative allo stato dell'impianto quali la dismissione, la disattivazione temporanea (distacco fornitura energia, lavori ristrutturazione dell'immobile, ecc.), la condizione di esclusione dell'impianto alle norme di cui al presente Regolamento (esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per singola unità, ubicazione in territori non di competenza, ecc.), l'inesistenza dell'impianto;
- j) al manutentore installatore che non abbia trasmesso entro 60 giorni dalla redazione il RCEE e relativo CIT ove dovuto e/o che non abbia esplicitamente definito e dichiarato in forma scritta al responsabile impianto quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vadano effettuate;
- k) all'installatore che non abbia provveduto all'accatastamento di un nuovo impianto entro 30 giorni;
- l) ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici ubicati nei territori di competenza della Provincia che non ottemperano all'invio telematico dei dati previsti dall'art. 29 della Legge Regionale (art. 9, comma 3 lettera b) del D. Lgs. 192/2005) al catasto impianti termici provinciale, entro il 31 marzo



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

di ogni anno;

21.5 In relazione alle sanzioni previste nel comma precedente, si dispone ulteriormente:

- a) contemporaneamente all'emissione del Verbale, l'Amministrazione potrà richiedere, ove ne ricorra il caso, la sospensione della fornitura di gas o la chiusura dell'impianto termico oggetto della contestazione (come previsto all'art.16, comma 6 del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164);
- b) ove possibile la violazione sarà contestata immediatamente tramite il "Verbale di ispezione", oppure mediante il "Verbale di accertamento di violazione di legge sanzionata in via amministrativa", notificato sia al trasgressore sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
- c) chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui all'art. 21.4 commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentabile fino al doppio;
- d) le sanzioni di cui al presente Regolamento verranno comminate applicando le procedure previste dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Legge 689/81 e s.m.i.;
- e) gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni potranno essere utilizzati dall'Autorità competente per finanziare azioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 22 NORME DI PRINCIPIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge Regionale e alla vigente normativa nazionale, così come richiamata all'art. 30 della suddetta Legge regionale.

ARTICOLO 23 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

23.1 Ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge Regionale, l'Autorità competente anche in coordinamento con la Regione Campania, può promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti in materia di impianti termici.

23.2 Dando seguito al disposto dell'art. 16 comma 3 della Legge Regionale, l'Autorità competente può promuovere e sottoscrivere protocolli di intesa con le associazioni di categoria degli operatori di settore allo scopo di promuovere attività formative/informative e con le associazioni a difesa dei consumatori allo scopo di calmierare i prezzi delle attività di controllo e manutenzione.



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ARTICOLO 24 ENTRATA IN VIGORE

24.1 Il presente Regolamento, in seguito alla sua approvazione in Consiglio Provinciale, è pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia ed entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2023.

24.2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il "Regolamento per l'espletamento del controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e del rendimento di combustione degli impianti termici" del 2008.

ARTICOLO 25 COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie di cui al presente Regolamento è competente il foro di Salerno.

ARTICOLO 26 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

All'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione provinciale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatte salve particolari e specifiche evenienze o obblighi derivanti da nuove disposizioni normative.



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE

ALLEGATO 1

(Elaborato in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. e dalla Legge Regionale 20 novembre 2018, n. 39 "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici")

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica in kW ⁽¹⁾ per cadenza controlli	Cadenza controlli di efficienza energetica e trasmissione RCEE e CIT alla Provincia (anni)	Intervalli potenza termica in kW ⁽¹⁾ per determinazione contributi	CIT (Contributo Impianti Termici)	CAI (Contributo Attività Ispettiva)	Modelli ⁽⁴⁾ rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	10 kW < P < 35 kW	€ 18,00	€ 100,00	Rapporto tipo 1
				35 kW ≤ P < 100 kW	€ 36,00	€ 120,00	
		P ≥ 100	1	100 kW ≤ P < 350 kW	€ 36,00	€ 200,00	
				P ≥ 350 kW	€ 72,00	€ 250,00	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	4 dal controllo di prima accensione	10 kW < P < 35 kW	€ 18,00	€ 100,00	
				35 kW ≤ P < 100 kW	€ 36,00	€ 120,00	
			2 per gli anni successivi	10 kW < P < 35 kW	€ 18,00	€ 100,00	
				35 kW ≤ P < 100 kW	€ 36,00	€ 120,00	
		P ≥ 100	2	100 kW ≤ P < 350 kW	€ 72,00	€ 200,00	
				P ≥ 350 kW	€ 144,00	€ 250,00	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 100	4	12 kW < P < 35 kW	€ 18,00	€ 100,00	Rapporto tipo 2
				35 kW ≤ P < 100 kW	€ 36,00	€ 120,00	
		P ≥ 100	2	100 kW ≤ P < 350 kW	€ 72,00	€ 200,00	
				P ≥ 350 kW	€ 144,00	€ 250,00	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	12 kW < P < 35 kW	€ 18,00	€ 100,00	
				35 kW ≤ P < 100 kW	€ 36,00	€ 120,00	
				100 kW ≤ P < 350 kW	€ 72,00	€ 200,00	
				P ≥ 350 kW	€ 144,00	€ 250,00	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12	2	12 kW < P < 35 kW	€ 18,00	€ 100,00	
				35 kW ≤ P < 100 kW	€ 36,00	€ 120,00	
				100 kW ≤ P < 350 kW	€ 72,00	€ 200,00	
				P ≥ 350 kW	€ 144,00	€ 250,00	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	10 kW < P < 50 kW	€ 18,00 sino a 100 mq. Di superficie utile, come definita dall'all. A del D. Lgs. 192/2005	€ 100,00 sino a 100 mq. Di superficie utile, come definita dall'all. A del D. Lgs. 192/2005	Rapporto tipo 3
				P ≥ 50 kW	€ 36,00 oltre i 100 mq. Di superficie utile, come definita dall'all. A del D. Lgs. 192/2005	€ 160,00 oltre i 100 mq. Di superficie utile, come definita dall'all. A del D. Lgs. 192/2005	
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	P _{el} ⁽³⁾ < 50	4	P _{el} < 50 kW	€ 18,00	€ 140,00	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P _{el} ≥ 50	2	50 kW ≤ P _{el} < 150 kW	€ 36,00	€ 200,00	
				P _{el} ≥ 150 kW	€ 90,00	€ 300,00	

NOTE:

- (1) P = Si fa riferimento alla Potenza termica utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)
- (2) P = Potenza termica utile nominale
- (3) P_{el} = Potenza elettrica nominale
modelli dei rapporti di efficienza energetica sono quelli definiti dal Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 febbraio